



**COPIA ORDINANZA SINDACALE**

**N. 22 DEL 12-05-2020**

**OGGETTO: Ordinanza di riapertura del Mercato limitatamente al solo commercio di fiori ed articoli per bambini**

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978. n. 833. recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e. in particolare, l'art 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6. recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, Che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6. recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6. in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020:

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 25 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 3 aprile e sono efficaci fino al 13 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

Tenuto conto che. i succitati DPCM dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province.

Avuto riguardo alla circostanza che il DPCM del 10 aprile 2020 stabilisce - all'articolo 1 -comma 1 lett.z) " sono .chiusi .indipendentemente dalla tipologia di attività svolta , i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari ... Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

Ritenuto che ciascun Comune debba ritenersi soggetto “gestore” dei mercati che si tengono nell'arco della settimana sul territorio comunale e che, pertanto, sia destinatario della norma in questione e responsabile dei relativi obblighi, che valgono sia in fase di controllo che di organizzazione di ciascun mercato;

Preso atto che per il mercato del mercoledì i posteggi assegnati per la vendita di piante e fiori e prodotti per bambini sono dislocati tra viale Umberto I°, Piazza dei XVII Martiri e Via

Fratelli Beguinot seguendo le indicazioni fornite dell'Ufficio competente, non si possono garantire misure organizzative tali da consentire l'attività di vendita e sorvegliabilità come indicato nei succitati DPCM ed ultimo quello del 10 aprile 2020, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, tali condizioni possono essere garantite nell'area attualmente destinata a parcheggio in Viale S.Francesco d'Assisi;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

Visto altresì il DL n. 18 del 17/03/2020;

tutto ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati;

### **ORDINA**

la riapertura del Mercato Settimanale del mercoledì, per la vendita di soli prodotti floreali e per bambini nell'area di parcheggio di Viale S.Francesco d'Assisi rispettando le seguenti indicazioni:

- 1 )gli operatori devono collocarsi seguendo l'ordine di anzianità nel mercato settimanale iniziando dall'ingresso sito in C.da Verano, rispettando gli accorgimenti sanitari e di distanziamenti di sicurezza tra un banco e l'altro.
- 2) che la distanza tra un posteggio e l'altro sia almeno di 2 metri;
- 3) non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita e più di un cliente per banco;
- 4) deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta (larghezza mi 1.50) :
- 5) sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti;
- 5) fra le persone in fila deve essere rispettata la misura di due metri l'una dall'altra;
- 6) sono vietati gli assembramenti di persone;

Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso.

Informa che la presente ordinanza è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, può essere impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione.

Rammenta che l'ordinanza è revocabile ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 qualora siano venuti meno i presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato causa.

E' fatto ordine, altresì, alla Polizia locale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

**DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito del Comune di Paliano, nonché la comunicazione ai seguenti soggetti:

Prefettura di Frosinone;

Polizia Locale;

Stazione Carabinieri di Paliano.

**E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA**

II SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n. 526

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-05-2020 al 27-05-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 12-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to URBANO Dott.ssa SABRINA*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 12-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to URBANO Dott.ssa SABRINA*